

STUDIO LEGALE CICCARELLI
Avv. Filomena Carla Ciccarelli
Via de Robertis n. 68
76125-TRANI

STUDIO LEGALE ADDARIO
Avv. Alberto Addario
Via Giuseppe Di Vittorio n. 71
70033 CORATO

TRIBUNALE DI TRANI

Ricorso ex art. 68 C.C.I.I per la proposizione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e richiesta urgente di sospensiva immediata delle procedura esecutiva immobiliare RG 5853/2019 Trib. Trani

Asta già fissata per il 03/09/2024

PER: il sig. **Caricola Giovanni** (c.f. CRCGNN55A28A662C) nato a Bari il 28.01.1955 e la sig.ra **Proietti Susanna** (c.f. PRTSNN59B41F839D) nata a Napoli il 01.02.1959 entrambi residenti in Bisceglie alla Via Luigi di Molfetta n. 107 /A rappresentati e difesi dall'Avv. Filomena Carla Ciccarelli (C.F. CCC FMN 84B69 L328H) e dall' Avv. Alberto Addario (C.F. DDRLRT81E31C983W) in virtù di mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Ciccarelli in Trani a Via De Robertis n. 68, presso cui dichiarano di voler ricevere gli avvisi di cancelleria ai sensi di legge e a tal fine indica la propria PEC: filomenacarla.ciccarelli@pec.ordineavvocatitrani.it

preMESSo che

- i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art.6, co.2, della legge n.3/2012, vale a dire versano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni e la capacità di adempierle regolarmente, che determina la rilevante difficoltà sostenuta dei ricorrenti, come meglio verrà illustrato nel prosieguo;
- i debiti sono al sig. Caricola derivati a causa di successione mortis causa, dunque i debiti de quo non sono stati contratti dal Caricola, bensì a lui succeduti dai genitori, mentre la sig.ra Proietti per esigente legate alla famiglia;



“il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”;

- per le esposte considerazioni ai punti precedenti i ricorrenti sono consumatori sovraindebitati ai sensi dell’art.6, comma 2, lett. a) e lett. b) della legge n.3/2012 e succ. mod. e int.;
- ai sensi della citata legge, il consumatore in stato di sovraindebitamento può chiedere la rinegoziazione dei debiti;
- i ricorrenti, e nello specifico la sig.ra Proietti, ha contratto i debiti per esigenze familiari;
- gli odierni istanti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n.3/2012 e non hanno fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui a detta legge e succ. mod. e int.;
- inoltre, i coniugi non hanno subito, per cause a loro imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della L. n.3/2012;
- hanno, altresì, fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare, le dichiarazioni fiscali, nonché gli atti relativi ai rapporti con gli istituti bancari e con le società finanziarie;
- infine, gli istanti non hanno mai beneficiato dell’esdebitazione;
- pertanto, non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste all’art.7, co. 2, lettere a), b), c), d) e d-*bis*) L. n.3/2012 e succ. mod. e int., come richiesto dall’art. 14 *ter* della medesima legge;

espongono

quanto segue.

A. Il Tribunale Competente



Firmato Da: [SILCOM RINALDO ALONSO VENEZUELA](#) [Email: silcom@venezuela.net](#) [Serial#: 294c5f68c567db269d540419b4c135e76](#)

Firmato Da: [SILCOM RINALDO ALONSO VENEZUELA](#) [Email: silcom@venezuela.net](#) [Serial#: 294c5f68c567db269d540419b4c135e76](#)

Firmato Da: [SILCOM RINALDO ALONSO VENEZUELA](#) [Email: silcom@venezuela.net](#) [Serial#: 294c5f68c567db269d540419b4c135e76](#)

- Firmato Da: [SILCOM RINALDO ALONSO VENEZUELA](#) [Email: silcom@venezuela.net](#) [Serial#: 294c5f68c567db269d540419b4c135e76](#)

Firmato Da: [SILCOM RINALDO ALONSO VENEZUELA](#) [Email: silcom@venezuela.net](#) [Serial#: 294c5f68c567db269d540419b4c135e76](#)

Firmato Da: [SILCOM RINALDO ALONSO VENEZUELA](#) [Email: silcom@venezuela.net](#) [Serial#: 294c5f68c567db269d540419b4c135e76](#)

Firmato Da: [SILCOM RINALDO ALONSO VENEZUELA](#) [Email: silcom@venezuela.net](#) [Serial#: 294c5f68c567db269d540419b4c135e76](#)

esecutiva immobiliare RG 5853/2019 Tribunale Trani.

E. atti dispositivi compiuti sul patrimonio negli ultimi cinque anni

I ricorrenti non hanno compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni.

G. Cause del sovraindebitamento

Di seguito si forniscono informazioni dettagliate circa l'attuale stato di indebitamento e la sua evoluzione storica, al fine di offrire gli elementi utili ad un'accurata valutazione sulla consistenza della debitoria complessiva.

I coniugi, odierni ricorrenti, contraevano matrimonio il 07/06/1980, e nel 1993 acquistavano l'immobile in separazione dei beni, oggi in asta, asta già fissata per il 03/09/2024 presso il nostro Tribunale di Trani.

La storia del loro indebitamento è del tutto incolpevole ed è da addebitare ai genitori del sig. Caricola, verosimilmente al mutuo dai genitori sottoscritto per l'acquisto della loro abitazione, mutuo in cui, per imposizione dell'Istituto di credito, venivano coinvolti anche i coniugi, odierni ricorrenti non solo come fideiussori, bensì anche come terzi datori di ipoteca. Gli odierni ricorrenti, al fine di vivere assieme ai genitori anziani del Caricola, acquistavano, in costruzione, una porzione *"Del complesso edilizio di nuova costruzione in Bisceglie"*. un unico immobile, indiviso, più semplicemente villetta bifamiliare all'interno di 1

tuttavia,

con la Bc

La BPdB, come innanzi già brevemente accennato, per concedere il mutuo agli anziani signori, pretendevano garanzie fideiussorie dal figlio dei coniugi Caricola/Carella, ovvero garanzie dal sig. Giovanni Caricola, odierno ricorrente, ed altresì esigevano garanzia ipotecaria non solo sulla porzione di immobile dei coniugi anziani, quindi dell'immobile che si andava ad acquistare, bensì anche sulla quota indivisa di proprietà del di loro figlio,



Caricola Giovanni appunto, ricorrente nella procedura de qua, ed altresì iscrivevano ipoteca anche sulla quota dell' immobile di proprietà della di lui moglie, sig.ra Proietti Susanna, anch'Ella ricorrente nella odierna procedura.

Verosimilmente iscrivevano ipoteca sull'intero fabbricato, anche in considerazione della circostanza che i coniugi odierni ricorrenti acquistavano la loro porzione di immobile senza sottoscrizione di mutuo. La loro metà di fabbricato, era libera da pesi e gravami.

È evidente, dunque, che le terze parti del contratto, oggi parti ricorrenti, non hanno ricevuto alcuna tutela da parte dell'istituto di credito, il quale invece, anche secondo la normativa Europea, avrebbe dovuto tutelare non solo il mercato creditizio, ma anche parti fideiudenti.

Nel 1996, ovvero successivamente all'acquisto dell'immobile, gli odierni ricorrenti, a mezzo del notaio dott. Carlo Lorusso, costituivano un fondo patrimoniale sulla porzione di immobile di proprietà degli stessi.

I genitori del sig. Caricola decedevano tuttavia dopo pochi anni dall'acquisto dell'immobile, e precisamente la madre del ricorrente il 27/07/2002, mentre il padre il 06/08/2002, quindi a distanza di 8 giorni l'uno dall'altro.

Tutti gli eredi legittimi rinunciavano all'eredità dei de cuius, figli, nipoti e pronipoti, questo per quanto trascritto nell'atto notarile del dott. Felice D'Onofrio il 25/02/2023, mentre nei confronti del sig. Caricola Giovanni, ricorrente nella procedura de qua, veniva giudizialmente disposto che Egli non poteva rinunciare alla stessa. Accettazione tacita della eredità si legge nella perizia CTU. Si consideri che la villetta bifamiliare era, ed è tutt'oggi, un'unica unità indivisa, abitata dai coniugi odierni ricorrenti.

Il sig. Caricola Giovanni, dunque, veniva dichiarato erede per sentenza, proprietario *iure hereditatis*, si legge nella perizia CTU della procedura esecutiva, dell'intera quota già facente capo alla *de cuius*.



La sentenza che dichiara il sig. Caricola proprietario *iure hereditatis* è del Tribunale di Trani, n. 574/2019.

Oggi l'immobile dei coniugi è in asta, vendita già fissata per il **03/09/2024**, proprio a causa di questa eredità mai accettata, ed a causa del mutuo sottoscritto dai genitori del sig. Caricola, deceduti ormai da tanti anni, mutuo mai più saldato dagli stessi.

Questo è il motivo che ha determinato il definitivo squilibrio economico tra le obbligazioni ed il patrimonio dei coniugi, odierni istanti, ovvero la morte dei genitori del sig. Caricola, ed altresì la pendenza di una rilevante debitoria dei genitori del sig. Caricola con la banca erogante il mutuo fondiario, Banca Popolare di Bari, istituto che, al fine di concedere il finanziamento ai genitori dell'odierno ricorrente per l'acquisto del loro stesso immobile, esigevano in garanzia ipotecaria anche la quota parte dei coniugi Caricola - Proietti, iscrivendo dunque, su tutto il compendio immobiliare, ipoteca. L'immobile oggi in vendita, è stato oggetto di diversi accertamenti e procedure, procedure tutte avviate dall'istituto bancario BPB.

Tra le tante vi è stato in primis l'accertamento dell'eredità giacente dell'immobile dei de cuius, in seguito il pignoramento immobiliare, infine la divisione giudiziale dell'immobile, attesa l'indivisibilità dello stesso.

Allo stato, il sovraindebitamento degli odierni ricorrenti è del tutto incolpevole, atteso che la maggior parte di esso non deriva da debito proprio bensì da debiti generati dai genitori deceduti.

H. Valutazione della responsabilità degli istituti di credito.

Dunque l'indebitamento dei ricorrenti è del tutto estraneo alla loro volontà ed è del tutto incolpevole, premesso questo non sussistono dubbi sulla loro meritevolezza.



La responsabilità che si potrebbe ravvisare, nel caso che oggi ci occupa, in capo all'Istituto di credito, è la mancata tutela dei garanti coinvolti, loro malgrado, per la tutela dell'istituto di credito per un finanziamento concesso a terzi.

Si fa presente all'On. Giudicante che i coniugi Caricola, nel tentativo di comporre bonariamente l'instaurata controversia, nel 2011 versavano a favore della procedura esecutiva un assegno di circa ad euro 12.000,00 per convertire il pignoramento ed altresì per cercare di trovare un accordo bonario tra le parti.

Tuttavia le rate di conversione del pignoramento erano troppo alte, l'accordo con l'istituto non veniva raggiunto, di talché i ricorrenti decadevano anche dalla conversione del pignoramento.

Diversi Tribunali si sono espressi sulla responsabilità degli istituti di credito in merito alle garanzie, come il Tribunale di Napoli, il quale, in particolare, aderendo a quanto già chiarito e dichiarato nella direttiva Europea n. 2008/48/CE, che ha attribuito centralità al soggetto finanziatore destituendolo dal semplice ruolo di informatore sui rischi dell'indebitamento e, per converso, assegnandogli un ruolo per certi versi decisionale, ha sottolineato che l'Istituto che induce un cliente a sottoscrivere un contratto **è direttamente responsabile del sovraindebitamento generato nella parte debole del contratto**. La Comunità europea ha deciso di gravare l'operatore del credito **di responsabilità in ordine alle conseguenze dannose che potrebbero conseguire ad una asimmetria informativa**, ed altrettanto ha fatto il CCII, che ha reso centrale la figura dell'intermediario finanziario che in maniera irresponsabile eroga il finanziamento, sanzionandolo ed inibendo loro, ogni forma di reclamo e/o opposizione in sede omologa del piano proposto.

La predetta normativa ha aperto una frontiera che contempla la responsabilità del creditore nella causazione del sovraindebitamento, e molti Tribunali hanno applicato tale norma, nonché le sanzioni in essa previste, falcidiando crediti, finanche privilegiati, per grave responsabilità dell'istituto di credito (cfr. ex multis Trib. di Ascoli Piceno, Napoli e Trani allegati alla relazione del gestore Avv. Baldino).



Oggi i ricorrenti rischiano di perdere la loro abitazione per essere stati obbligati, dall'Istituto di credito, a concedere garanzia ipotecaria anche sulla loro quota di immobile.

Per evitare di dilungarsi oltre, per il prosieguo, questa difesa si riporta integralmente alla relazione del gestore per quanto riguarda il diritto di abitazione – la normativa europea – la centralità della figura del finanziatore, la sua responsabilità e i decreti di omologa di piano nonché il diritto di abitazione e la normativa sull'impignorabilità.

I. Posizione debitoria

La posizione debitori degli odierni istanti è la seguente

SIG. CARICOLA

NOTE CREDITORE -	GRADO DI PRIVILEGIO -	IMPORTO
AER	PRIVILEGIO MOBILIARE	3.331,52
AER	CHIROGRAFARIO	2.529,29

COMUNE DI BISCEGLIE	PRIVILEGIO MOBILIARE	1.943,63
COMUNE DI BISCEGLIE	CHIROGRAFARIO	192,30
		TOTALE 7.996,74

SIG.RA PROIETTI

NOTE CREDITORE	GRADO DI PRIVILEGIO	IMPORTO
AER	PRIVILEGIO MOBILIARE	297,20
AER	CHIROGRAFARIO	27,22
Vivi banca		8.692,21
Bibi banca		741,40
FINDOMESTIC BANCA		4.627,51
AGOS		487,01
IBL		11.938,00
		TOTALE 26.810,55

DEBITI COMUNI



Banca Popolare – oggi DILE SPV srl	CREDITO IPOTECARIO	113.744,09
Dott. Zingaro (delegato vendita)	PREDEDICIBILE	8.310,70
Condominio Torre Rossa	CHIROGRAFARIO	13.881,20

Debiti totali

1	Banca Popolare di Bari- oggi DILE SPV srl	IPOTECARIO	113.744,09
2	Dott. Zingaro Sebastiano	PREDEDUCIBILE	8.310,70
3	AER lui	PRIVILEGIO MOBILIARE	3.331,52
4	AER lui	CHIROGRAFARIO	2.529,29
5	AER LEI	PRIVILEGIO MOBILIARE	297,20
6	AER LEI	CHIROGRAFARIO	27,22
7	Cessione del quinto Vivi banca	CHIROGRAFARIO	8.692,21
8	CESSIONE DEL QUINTO IBL	CHIROGRAFARIO	11.938,00
9	COMUNE DI BISCEGLIE	PRIVILEGIO MOBILIARE	1.943,63
10	COMUNE DI BISCEGLIE	CHIROGRAFARIO	192,30
11	CONDOMINIO TORRE ROSSA	CHIROGRAFARIO	13.881,20
12	Bibi banca	CHIROGRAFARIO	741,40
13	AGOS	CHIROGRAFARIO	487,01
TOTALE		166.115,77	

Ai debiti in tabella indicati, vi è inoltre da aggiungere il compenso prededucibile dell'OCC, ed il credito privilegiato dell'avvocato della parte, pari ad euro: € 15.044,59 iva compresa come per legge, ex D.M. 202/2024, all'OCC "Cittadino Indifeso, con riduzione del 20%. Al momento del deposito della relazione non è stato versato alcun acconto



dalla parte seppur nel preventivo previsto € 10.000,00 oneri compresi, per gli avvocati delle parti, in privilegio grado 6, ex art. 2751 bis. C. 2 c.c..

Per un gran totale, compreso anche dei compensi dell'Advisor e del gestore, pari ad euro 191.160,36.

L. Spese medie mensili e proposta di piano.

Prima di esporre la proposta di piano, è essenziale verificare le spese necessarie ai coniugi, per sopravvivere, o quanto meno è importante verificare l'importo da riservare in favore dei ricorrenti al fine di mantenere un dignitoso tenore di vita. Secondo i dati ISTAT: *“La spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti è stimata a 2.437 euro in valori correnti (2.328 euro nel 2020; +4,7%) ma la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese.”*

I coniugi, odierni ricorrenti, sono ben al di sotto della media mensile spendendo circa 642,33.

La sig.ra Proietti andrà in pensione tra qualche anno, e pertanto Ella, entro e non oltre 5 anni a far data dall'auspicata omologa di piano, intende mettere a disposizione del creditore ipotecario il proprio TFR.

Tanto precisato, ed entrando nel merito della proposta di piano, si specifica quanto di seguito.

I coniugi intendono mettere a disposizione del ceto creditorio euro 164.816,60 come di seguito indicato:

117.121,60 Euro derivanti dalla provvista mensile pari ad € 600,00 per 13 mensilità per 15 anni più un ultima rata da 121,60;

35.000,00 Euro a favore del creditore ipotecario entro 5 anni dall'auspicata omologa di piano, ovvero quando alla signora verrà erogato il suo TFR;





Effettivamente tale dato si riscontra anche dall'analisi del sito delle aste tenute presso il tribunale di Trani. Si tenga presente che questa procedura pende sin dal lontano 2003, anno in cui veniva avviata la vendita forzata dell'immobile, poi sospesa per dare seguito alla divisione giudiziale dell'immobile.

Quindi pende da ben 21 anni. Tanto detto si può certamente affermare che la sottoposta proposta è sicuramente molto più vantaggiosa per i creditori chirografari rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tutto quanto innanzi premesso, considerato ed esposto, si chiede che la S.V.Ill.ma Vo-
glia:

**omologare il piano del consumatore ex art. 68 CCII e sospendere la procedura
esecutiva R.G. n. 5853/2019 in corso sulla prima casa.**

Trani, data deposito

Avv. Filomena Carla Ciccarelli

Avv. Alberto Addario



CICCARELLI FILOMENA
CARLA
AVVOCATO
12.08.2024 19:29:37
GMT+01:00



Studio legale
Avv. Filomena Baldino
Tel./fax: 0883953513 - 3491996463
pec.mail: filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it
e.mail: avv.florianabaldino@outlook.it

TRIBUNALE DI TRANI
RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
CONNESSA AL RICORSO PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
CON RICHIESTA DELLE MISURE PROTETTIVE

Il sottoscritto Avvocato Baldino Filomena, nata a CORATO il 12/01/1976, (C.F. BLDFMN76A52C983W), con studio in TRANI (BT) in C.so Vittorio Emanuele, 87, telefono/fax 0883953513, pec: filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it, iscritta all'Albo degli avvocati di Trani (BT) al n. 3244, ed altresì iscritta nell'albo dei gestori della crisi tenuta presso il Ministero, veniva nominato dall'OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO - APS- TERZO SETTORE, in breve Oltre i Debiti, quale professionista incaricato ad assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da:

01.02.1959;

- procedura familiare -

Coniugi entrambi residenti in Bisceglie alla Via Luigi di Molfetta n. 107 /A rappresentati e difesi dall'Avv. **Filomena Carla Ciccarelli** (C.F. CCC FMN 84B69 L328H) e dall' Avv. **Alberto Addario** (C.F. DDRLRT81E31C983W) ([ALL. 1](#)).

Preliminarmente preciso che gli istanti risultano qualificabili come consumatori.

Il sottoscritto Avvocato, come gestore nominato con provvedimento del 04/07/2024, in relazione alla nomina per l'incarico de quo,

DICHIARA E ATTESTA PRELIMINARMENTE:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;



- non essere legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore;
- non essere legato al Debitore o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, e cioè ognuno dei Debitori:

- a) risultano essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) è consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- e) non hanno subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- f) non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scopo del presente incarico è quello di:



1. predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
 - a) indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dai Debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) esporre le ragioni dell'incapacità dei Debitori di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c) fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
 - d) fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
 - e) fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.
2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati.
3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano.

Al fine di facilitare l'Organo Giudicante nella lettura della seguente relazione, si riporta di seguito un sommario con indicazione degli argomenti trattati e delle relative pagine. Altresì si inseriranno, nel corpo della relazione, collegamenti ipertestuali dei documenti richiamati ed allegati al fascicolo di parte, al fine di agevolare anche la lettura e la visione degli stessi all'Ill.mo G.D..

Per accedere ai documenti allegati, tuttavia, al fine di evitare violazioni della privacy di parte ricorrente, considerando che il ricorso potrebbe essere pubblicato sul sito del



Tribunale, di conseguenza visibile a tutti, verrà fornita una password all'Ill.mo G.D. per accedervi liberamente.

La password verrà specificata in un documento separato, nominato **elenco allegati**, e tale documento verrà depositato unitamente al ricorso. Preciso altresì che in tale documento, denominato “*elenco allegati*”, i documenti richiamati nel ricorso, saranno invece accessibili liberamente, senza inserimento della password.

Sommario

1. Informazioni circa la situazione familiare e lavorativa dei ricorrenti.	4
2. Esposizione della situazione dei debitori e le cause del sovraindebitamento.....	5
3.Valutazione della responsabilità degli istituti di credito.....	8
3.2 Il diritto di abitazione – la normativa europea - la centralità della figura del finanziatore, la sua responsabilità e i decreti di omologa di piano	10
3.3 IL DIRITTO DI ABITAZIONE. LA NORMA EUROPEA E ITALIANA SULLA IMPIGNORABILITÀ	11
4. Posizione debitoria.....	15
5. Spese medie mensili.....	18
6. Informazioni economico patrimoniali.....	18
7. Atti dispositivi negli ultimi 5 anni.....	19
8.Proposta di piano	19
9. Convenienza della sottoposta proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.	21
10. Conclusioni.....	22

1. Informazioni circa la situazione familiare e lavorativa dei ricorrenti.

La famiglia degli odierni ricorrenti è così composta ([all. 2](#) certificato di residenza e di

Ricorrenti



Nella famiglia non è presente nessun altro componente familiare.

Il sig. Caricola percepisce una pensione di euro 239,00 mensili dall'Enasarco avendo lavorato come agente di commercio sino alla chiusura della partita iva avvenuta nel 1990 ([all. 3](#)).

Egli interrompeva a soli 35 anni la sua attività lavorativa, essendo affetto da cardiopatia ipertensiva, diabete mellito, ipoacusia neurosensoriale, ernie discali e morbo di Parkinson ([all. 4](#)).

La sig.ra Proietti Susanna, invece, ancora oggi in età lavorativa, percepisce una retribuzione netta mensile di euro 1.100,00 circa, rivestendo un ruolo di assistente amministrativa presso il ministero dell'istruzione, avendo, sulla sua retribuzione, una cessione del quinto, con rata pari ad euro 260,00, scadente il 2026, ed una delega di pagamento sulla retribuzione di 254,00 euro con scadenza giugno 2028 ([all. 5](#)).

Quindi, a lordo delle due cessioni del quinto, un reddito disponibile di circa euro 1.500,00.

2. Esposizione della situazione dei debitori e le cause del sovraindebitamento.

I coniugi, odierni ricorrenti, contraevano matrimonio il 07/06/1980 ([all. 6](#)), e nel 1993 acquistavano l'immobile in separazione dei beni ([all. 7](#)), oggi in asta, asta già fissata per il 03/09/2024 ([all. 8](#)), presso il nostro Tribunale di Trani.

La storia del loro indebitamento è del tutto incolpevole, come verrà dimostrato nel proseguo della relazione ed è da addebitare ai genitori del sig. Caricola, verosimilmente al mutuo dai genitori sottoscritto per l'acquisto della loro abitazione, mutuo in cui, per imposizione dell'Istituto di credito, venivano coinvolti anche i coniugi, odierni ricorrenti non solo come fideiussori, bensì anche come terzi datori di ipoteca.

Al fine di comprendere le origini del sovraindebitamento degli odierni ricorrenti, mi è d'obbligo precisare sin da subito che i coniugi, nel lontano 1994, al fine di vivere vicini ai genitori del sig. Caricola, ormai anziani, acquistavano, in costruzione, una porzione *“Del complesso edilizio di nuova costruzione in Bisceglie”*. un unico immobile, indiviso, più semplicemente villetta bifamiliare all'interno di un complesso.



La BPdB, come innanzi già brevemente accennato, per concedere il mutuo agli anziani signori, pretendevano garanzie fideiussorie dal figlio dei coniugi Caricola/Carella, ovvero garanzie dal sig. Giovanni Caricola, odierno ricorrente, ed altresì esigevano garanzia ipotecaria non solo sulla porzione di immobile dei coniugi anziani, quindi dell'immobile che si andava ad acquistare, bensì anche sulla quota indivisa di proprietà del di loro figlio, Caricola Giovanni appunto, ricorrente nella procedura de qua, ed altresì iscrivevano ipoteca anche sulla quota dell'immobile di proprietà della di lui moglie, sig.ra Proietti Susanna, anch'Ella ricorrente nella odierna procedura.

Verosimilmente iscrivevano ipoteca sull'intero fabbricato, anche in considerazione della circostanza che i coniugi odierni ricorrenti acquistavano la loro porzione di immobile senza sottoscrizione di mutuo.

Tanto detto la loro metà di fabbricato, era libera da pesi e gravami.

Si legge a pag. 2 del contratto di mutuo: *“sono comparsi Caricola Giovanni agente*

signor Caricola Giovanni interviene, altresì, al presente atto in qualità di fideiussore e garante”.

banca mutuante, dietro semplice invito a jarsi a mezz'ora raccomandata, quanto dovuto dalla parte mutuataria nel caso che questa mancasse, per qualsiasi motivo, alla puntuale esecuzione degli obblighi assunti.”



È evidente, dunque, che le terze parti del contratto, oggi parti ricorrenti, non hanno ricevuto alcuna tutela da parte dell'istituto di credito, il quale invece, anche secondo la normativa Europea, avrebbe dovuto tutelare non solo il mercato creditizio, ma anche parti fideiudenti.

Nel 1996, ovvero successivamente all'acquisto dell'immobile, gli odierni ricorrenti, a mezzo del notaio dott. Carlo Lorusso, costituivano un fondo patrimoniale sulla porzione di immobile di proprietà degli stessi ([all. 10](#)).

I genitori del sig. Caricola decedevano tuttavia dopo pochi anni dall'acquisto dell'immobile, e precisamente la madre del ricorrente il 27/07/2002, mentre il padre il 06/08/2002, quindi a distanza di 8 giorni l'uno dall'altro.

Tutti gli eredi legittimi rinunciavano all'eredità dei de cuius, figli, nipoti e pronipoti, questo per quanto trascritto nell'atto notarile del dott. Felice D'Onofrio il 25/02/2023, mentre nei confronti del sig. Caricola Giovanni, ricorrente nella procedura de qua, veniva giudizialmente disposto che Egli non poteva rinunciare alla stessa.

Accettazione tacita della eredità si legge nella perizia CTU.

Si consideri che la villetta bifamiliare era, ed è tutt'oggi, un'unica unità indivisa, abitata dai coniugi odierni ricorrenti.

Il sig. Caricola Giovanni, dunque, veniva dichiarato erede per sentenza, proprietario *iure hereditatis*, si legge nella perizia CTU della procedura esecutiva, dell'intera quota già facente capo alla de cuius (cfr. [perizia](#) CTU allegata al ricorso di ristrutturazione del debito)

La sentenza che dichiara il sig. Caricola proprietario *iure hereditatis* è del Tribunale di Trani recante n. 574/2019. (richiamata nell'[all. 8 ovvero nella perizia CTU](#)).

Oggi l'immobile dei coniugi è in asta, vendita già fissata per il **03/09/2024** ([cfr. all. 8](#)), proprio a causa di questa eredità mai accettata, ed a causa del mutuo sottoscritto dai genitori del sig. Caricola, deceduti ormai da tanti anni, mutuo mai più saldato dagli stessi.

Questo è il motivo che ha determinato il definitivo squilibrio economico tra le obbligazioni ed il patrimonio dei coniugi, odierni istanti, ovvero la morte dei genitori del sig. Caricola, ed altresì la pendenza di una rilevante debitoria dei genitori del sig. Caricola con la banca erogante il mutuo fondiario, Banca Popolare di Bari, istituto che,



al fine di concedere il finanziamento ai genitori dell'odierno ricorrente per l'acquisto del loro stesso immobile, esigevano in garanzia ipotecaria anche la quota parte dei coniugi Caricola Proietti, iscrivendo dunque, su tutto il compendio immobiliare, ipoteca. L'immobile oggi in vendita, è stato oggetto di diversi accertamenti e procedure, procedure tutte avviate dall'istituto bancario BPB.

Tra le tante vi è stato in primis l'accertamento dell'eredità giacente dell'immobile dei *de cuius*, in seguito il pignoramento immobiliare, infine la divisione giudiziale dell'immobile, attesa l'indivisibilità dello stesso.

Tutte le sopra riportate informazioni sono state acquisite non solo per il tramite dell'avvocato delle parti, bensì anche reperite dalla lettura attenta della perizia CTU nominata per il giudizio di divisione giudiziale dell'immobile ([all. 9 Perizia](#)).

Ritengo dunque di poter affermare che, il sovraindebitamento degli odierni ricorrenti è del tutto incolpevole, atteso che la maggior parte di esso non deriva da debito proprio bensì da debiti generati dai genitori deceduti.

3.Valutazione della responsabilità degli istituti di credito.

Premesso che dalla storia degli odierni ricorrenti appare chiaro, e non contestabile, che l'indebitamento degli stessi è del tutto estraneo alla loro volontà ed è del tutto incolpevole, premesso questo non ritengo ci possano essere dubbi sulla loro meritevolezza.

Entrando ora nel merito di quanto la norma in epigrafe richiamata richiede allo scrivente gestore, di seguito verrà valutato l'atteggiamento dell'istituto di credito.

Chiaro che nel caso che oggi ci occupa non è da valutare la responsabilità dell'istituto con riferimento alla valutazione del merito creditizio, ex art. 124 bis T.U.B., atteso che il mutuo non veniva concesso agli odierni ricorrenti, bensì ai di loro genitori.

Tra le altre cose non sarebbe possibile venire in possesso della documentazione reddituale del *de cuius*, al momento della sottoscrizione del mutuo.

La responsabilità che si potrebbe ravvisare, nel caso che oggi ci occupa, in capo all'Istituto di credito, è la mancata tutela dei garanti coinvolti, loro malgrado, per la tutela dell'istituto di credito per un finanziamento concesso a terzi.



Si rappresenta, per tuziorismo espositivo che i coniugi Caricola, nel tentativo di comporre bonariamente l'instaurata controversia, nel 2011 versavano a favore della procedura esecutiva un assegno pari ad euro 12.000,00 ([all. 12](#)) per convertire il pignoramento ed altresì per cercare di trovare un accordo bonario tra le parti.

Tuttavia le rate di conversione del pignoramento erano troppo alte, l'accordo con l'istituto non veniva raggiunto, di talché i ricorrenti decadevano anche dalla conversione del pignoramento.

Tornando ora sul tema delle fidejussioni, evidenzio che già diversi Tribunale si sono espressi sulla responsabilità degli istituti di credito sulle garanzie, ex multis il Tribunale di Napoli, il quale, in particolare, aderendo a quanto già chiarito e dichiarato nella direttiva Europea n. 2008/48/CE, che ha attribuito centralità al soggetto finanziatore destituendolo dal semplice ruolo di informatore sui rischi dell'indebitamento e, per converso, assegnandogli un ruolo per certi versi decisionale, ha sottolineato che l'Istituto che induce un cliente a sottoscrivere un contratto **è direttamente responsabile del sovraindebitamento generato nella parte debole del contratto**⁶, "[all. 13](#)).

La Comunità europea ha deciso di gravare l'operatore del credito **di responsabilità in ordine alle conseguenze dannose che potrebbero conseguire ad una asimmetria informativa, ed altrettanto ha fatto il CCII, che ha reso centrale la figura dell'intermediario finanziario che in maniera irresponsabile eroga il finanziamento, sanzionandolo ed inibendo loro, ogni forma di reclamo e/o opposizione in sede omologa del piano proposto.**

La predetta normativa ha aperto una frontiera che contempla la responsabilità del creditore nella causazione del sovraindebitamento, e molti Tribunali hanno applicato tale norma, nonché le sanzioni in essa previste, falciando crediti, finanche privilegiati, per grave responsabilità dell'istituto di credito (cfr. ex multis Trib. di [Ascoli Piceno](#), [Napoli](#) e Trani allegati).

In particolare, segnalo la sentenza del Tribunale di [Ascoli Piceno](#), molto simile al caso che oggi ci occupa, che tratta invero un indebitamento incolpevole e generato dall'istituto di credito proprio a seguito di una eredità ricevuta.



Oggi i ricorrenti rischiano di perdere la loro abitazione per essere stati obbligati, dall'Istituto di credito, a concedere garanzia ipotecaria anche sulla loro quota di immobile.

3.2 Il diritto di abitazione – la normativa europea - la centralità della figura del finanziatore, la sua responsabilità e i decreti di omologa di piano

Le dimensioni macroscopiche del problema relativo ai pignoramenti delle prime case, superano il perimetro nazionale e riguardano l'intero Orizzonte europeo.

Questo è il motivo per cui è **stata avvertita, come prioritaria, l'implementazione dell'impianto normativo europeo, nell'ottica della prevenzione dell'incalzante fenomeno del sovraindebitamento.**

L'analisi del fenomeno ha costretto l'Unione Europea a sacrificare, in parte, il principio di autoresponsabilità del consumatore per tutelare gli interessi dello stesso.

Già la Direttiva 2008/48/CE, aveva attribuito centralità al soggetto finanziatore come innanzi già detto.

Il CCII, prima di esso la legge 3/2012, ai fini della omologazione del Piano di ristrutturazione del debito, si surroga ad una inesistente disciplina che dovrebbe sanzionare la scorrettezza o superficialità dell'erogatore del credito falciando il credito. A tutela dei consumatori sovraindebitati si pone inoltre anche la Direttiva Europea 2014/17/UE.

La predetta Direttiva, sull'argomento "*direttiva mutui*" ha rilevato la sua bivalenza "*perché normativa di regolamentazione del mercato creditizio e nel contempo disciplina di prevenzione dei consumatori da sovraindebitamento con una sostanziale ri-regulation del settore*¹.

¹ [\[1\]](#) Pagliantini, statuto delle informazioni e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali



Con particolare riferimento al **pignoramento in danno dei consumatori** la direttiva europea, inoltre, specifica quanto segue: *“Considerate le conseguenze significative di un pignoramento per creditori, consumatori e, potenzialmente, per la stabilità finanziaria, è opportuno che i creditori siano incoraggiati ad affrontare in maniera proattiva il rischio di credito emergente in una fase precoce e che si disponga delle misure necessarie affinché i creditori esercitino un ragionevole grado di tolleranza e compiano ragionevoli sforzi per risolvere la situazione con altri strumenti, prima di dare avvio a procedure di pignoramento . Ove possibile è opportuno trovare soluzioni che tengono conto delle circostanze concrete dei bisogni ragionevoli del consumatore in termini di spesa in sostentamento.”*

Si legge inoltre nel terzo “considerando” della medesima direttiva 17/2014/Ue che il comportamento irresponsabile degli intermediari creditizi ha finito, negli ultimi anni, per «mettere a rischio le basi del sistema finanziario, portando ad una mancanza di fiducia tra tutte le parti coinvolte, in particolare i consumatori, e a conseguenze potenzialmente gravi sul piano socioeconomico»².

Nel caso che ci occupa invece, da parte dell’Istituto di credito, ogni norma per la tutela europea del consumatore è stata disattesa, e altresì non è stato neanche attivato alcuno strumento di salvataggio per parti fideiudenti, terze datrici di ipoteca.

Questo è il motivo per cui è stata avvertita, come prioritaria, l'implementazione dell'impianto normativo europeo, nell'ottica della prevenzione dell'incalzante fenomeno del sovraindebitamento.

3.3 IL DIRITTO DI ABITAZIONE. LA NORMA EUROPEA E ITALIANA SULLA IMPIGNORABILITÀ .

La Corte di giustizia europea ha posto un freno alle Banche dichiarando l'impignorabilità della prima casa (causa numero C-34 /13). L'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea di seguito semplicemente “Carta” così recita

² <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=50/5002&mn=3>



:" Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni."

Nell'art. 38 è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori, e l'articolo 47 prevede che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantite dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

La Corte ha più volte dichiarato che il sistema di tutela posto in atto dalla direttiva 93/13 è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad **aderire alle condizioni predisposte dal professionista o Istituto bancario, senza poter incidere sul contenuto delle stesse.**

Da aggiungersi che il consumatore ha una posizione di grave inferiorità anche nelle procedure esecutive che, una volta avviate, difficilmente trovano una soluzione transattiva e/o interlocutorie, seppur vengono sottoposte proposte migliorative da parte del creditore, e ciò arreca un grave ed irreparabile danno non solo al creditore, che dalla esecuzioni forzate ricava, nella maggior parte delle volte, un prezzo veramente esiguo rispetto a quello che è il prezzo di mercato stimato dai periti delle esecuzioni degli immobili stessi, considerando che essi creditori, dalla vendita forzata, ricaveranno poi degli importi che a mala pena copriranno il loro credito.

Predette procedure esecutive sono inoltre lesive anche e soprattutto per i debitori medesimi che vengono cacciati dalle proprie abitazioni al fine di consentire che esse siano poi rivendute a dei prezzi vili e ciò senza tuttavia liberarsi del debito. Nella su richiamata sentenza europea, in verità ormai giurisprudenza costante della Corte Europea, si fa riferimento al principio di leale cooperazione, ora sancito nell'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Ciò che viene richiesto dall'Europa è che gli stati membri vigilino per il rispetto di una leale cooperazione e che non vengano adottate dalla Banca le così dette clausole abusive come accaduto nel caso che oggi ci occupa.



Particolare importanza riveste il procedimento di esecuzione che abbia ad oggetto il bene immobile che costituisce l'abitazione della famiglia del consumatore.

La perdita dell'abitazione familiare non è solamente idonea a violare gravemente il diritto dei consumatori (sent. Aziz EU:C:2013:164, punto 61), ma pone i familiari del consumatore interessato in una situazione particolarmente delicata (vedi in tal senso ordinanza del presidente della Corte EU:C:2014:1388, punto 11).

TALVOLTA PERSINO INGIUSTA cfr. il caso, ormai noto a tutti, dell'imprenditore Bramini, fallito a causa delle banche e dello Stato, che ha perso la sua abitazione ed è stato sfrattato dalla stessa, prima ancora che la procedura esecutiva potesse terminare, e tutto questo per un debito irrisorio con le Banche, pur avendo egli un credito rilevante con lo stato.

Caso Bramini caso così clamoroso ed ingiusto che ha portato alla modifica dell'art. 560 del c.p.c.

Fallito per poche migliaia di euro pur vantando un credito nei confronti dello stato pari a 4 mln di euro.

L'intervento doveroso per la tutela dell'abitazione è stato parallelo. È intervenuta sul tema del diritto di abitazione sia la **Corte europea** dei diritti dell'uomo, dichiarando che la **perdita dell'abitazione costituisce una delle più gravi violazioni al diritto e al rispetto del domicilio** e chiedendo inoltre che qualsiasi persona che rischi di essere vittima di tali ingiustizie deve, in linea di principio, poter far esaminare la proporzionalità di tale misura (v. Sentenze Corte EDU, McCann c. Regno Unito, n. 19009/4, § 50, CEDU 2998, e Rousk c. Svezia, n. 27183, § 137), ma dall'altro lato è intervenuto anche il parlamento Italiano, grazie al caso eclatante ed ingiusto dell'imprenditore Bramini, vittima della burocrazia Italia, che ha portato fino alla modifica importantissima della norma del codice civile.

Nel diritto dell'Unione Europea, ma non solo in esso, il diritto all'abitazione è **un diritto fondamentale, garantito dall'articolo 7 della Carta**, e nella nostra costituzione invece il diritto all'abitazione è richiamato all'art. 47 nonché in diverse sentenze della Consulta:



- *"è doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione"* (n. 49/1987);
- *"Il diritto all'abitazione rientra infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione"* (Corte cost., sent. n. 217 del 1988);
- *"il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona"* (Corte cost. sent. n. 119 del 24 marzo 1999);
- *"Creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso"* (Corte cost. sent. n. 217 del 25 febbraio 1988);
- *"indubbiamente l'abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell'individuo, un bene primario che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge"* (sentenza n. 252 del 1983)

Il diritto di abitazione viene garantito finanche alle persone meno abbienti, affidando loro case della edilizia pubblica.

Inoltre, l'art. 38 della Cost. così recita: *"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale."*

Art. 4 della Cost. *La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro [35 ss.; c.c. 2060 ss.] e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (1).*

La Corte europea, con riferimento particolare alle conseguenze che comporta l'espulsione del consumatore e della famiglia dall'abitazione che costituisce la loro residenza principale, ha già sottolineato l'importanza, per il giudice competente, di emanare provvedimenti provvisori al fine di sospendere un procedimento illegittimo di esecuzione ipotecaria o bloccarlo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire l'effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza Aziz, EU:C:2013:164, punto 59).



Si legge nella sentenza: *“La possibilità, per il giudice nazionale competente di adottare un qualsiasi provvedimento provvisorio che vieti la prosecuzione dell'esecuzione di tale vendita, sembra costituire uno strumento adeguato ed efficace per far cessare l'applicazione di clausole abusive”*.

Nel caso che ci occupa la BPP è direttamente responsabile del sovraindebitamento indotto e generato nel garante, odierno istante.

Nel decreto di omologa del piano del consumatore lg. 3/12 sopra citato, si legge: **“Il consumatore non è colpevole del proprio sovraindebitamento per aver riposto fiducia nel finanziatore il quale è l'unico obbligato a valutare, per professionalità ed esperienza, il merito creditizio del richiedente il finanziamento.”**.

Nel caso che ci occupa non vi è stata alcuna tutela dei garanti.

Un'importante ordinanza della Corte di cassazione ha dichiarato che il **creditore, a pena di liberazione del fideiudente, ha l'obbligo di proteggere l'interesse del fideiussore per un'obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore.**

Si consideri inoltre che certamente, sulla porzione dell'immobile dei genitori c'era ampia capienza, senza dover coinvolgere anche l'immobile dei coniugi.

Si consideri infine che il sig. Caricola è malato, di talché si può immaginare il danno che ne deriverebbe all'intera famiglia.

4. Posizione debitoria

La posizione debitori degli odierni istanti è la seguente

SIG. CARICOLA

NOTE	CREDITORE	GRADO DI PRIVILEGIO	IMPORTO
**	AER	PRIVILEGIO MOBILIARE	<u>3.331,52</u>
	AER	CHIROGRAFARIO	<u>2.529,29</u>
***	COMUNE DI BISCEGLIE	PRIVILEGIO MOBILIARE	<u>1.943,63</u>
	COMUNE DI BISCEGLIE	CHIROGRAFARIO	192,30
	TOTALE		7.996,74



PROIETTI

NOTE	CREDITORE	GRADO DI PRIVILEGIO	IMPORTO
1	AER	PRIVILEGIO MOBILIARE	<u>297,20</u>
2	AER	CHIROGRAFARIO	<u>27,22</u>
3	Vivi banca		<u>8.692,21</u>
4	Bibi banca		<u>741,40</u>
5	FINDOMESTIC BANCA		<u>4.627,51</u>
6	AGOS		<u>487,01</u>
7	IBL		<u>11.938,00</u>
	TOTALE		26.810,55

3) **Vivi Banca**: sul prestito Vivi Banca preciso che l'importo effettivamente erogato in favore della sig.ra Proietti Susanna, è pari ad euro 3.825,76, come precisato dal creditore nel suo riscontro. La cessione del quinto del 2018 deriva infatti da una rinegoziazione di un vecchio prestito erogato nel 2014, estinto con la rinegoziazione del 2018 e ripristinato. Questi sono meccanismi sin troppo noti nel mercato finanziario. Non si trascuri inoltre che per ogni estinzione del prestito, si pagano gli interessi ed altresì penali di estinzione anticipata per ogni finanziamento.

5) **FINDOMESTIC BANCA**: € 1.755,33, relativi alla linea di credito n. 10070483625540 ed € 2.872,18 relativi al finanziamento n. 20220991228727.

7) **IBL**: titolare di un credito per cessione del quinto, non ha mai riscontrato alla richiesta di certificazione del credito della scrivente. Seppur veniva più volte sollecitata, ed invitata a rispondere, stante l'urgenza della procedura, in considerazione soprattutto dell'approssimarsi dell'asta già fissata.

Tanto detto è stata posta una riserva in favore della creditrice pari ad euro 4.000,00 in attesa del loro gradito riscontro.



DEBITORIA COMUNE

NOTE	CREDITORE	GRADO DI PRIVILEGIO	IMPORTO
1	Banca Popolare di Bari- oggi DILE SPV srl	IPOTECARIO	<u>113.744,09</u>
2	Dott. Zingaro Sebastiano	PREDEDUCIBILE	<u>8.310,70</u>
3	Condominio Torre Rossa	CHIROGRAFARIO	<u>13.881,20</u>
	TOTALE		135.935,99

DEBITORIA TOTALE

NOTE	CREDITORE	GRADO DI PRIVILEGIO	IMPORTO
1	Banca Popolare di Bari- oggi DILE SPV srl	IPOTECARIO	<u>113.744,09</u>
2	Dott. Zingaro Sebastiano	PREDEDUCIBILE	<u>8.310,70</u>
3	AER lui	PRIVILEGIO MOBILIARE	<u>3.331,52</u>
4	AER lui	CHIROGRAFARIO	<u>2.529,29</u>
5	AER LEI	PRIVILEGIO MOBILIARE	<u>297,20</u>
6	AER LEI	CHIROGRAFARIO	<u>27,22</u>
7	Cessione del quinto Vivi banca	CHIROGRAFARIO	<u>8.692,21</u>
8	CESSIONE DEL QUINTO IBL	CHIROGRAFARIO	<u>11.938,00</u>
9	COMUNE DI BISCEGLIE	PRIVILEGIO MOBILIARE	<u>1.943,63</u>
10	COMUNE DI BISCEGLIE	CHIROGRAFARIO	<u>192,30</u>
11	CONDOMINIO TORRE ROSSA	CHIROGRAFARIO	<u>13.881,20</u>
12	Bibi banca	CHIROGRAFARIO	<u>741,40</u>
13	AGOS	CHIROGRAFARIO	<u>487,01</u>
	TOTALE		166.115,77

Ai debiti in tabella indicati, vi è inoltre da aggiungere il compenso prededucibile dell'OCC, ed il credito privilegiato dell'avvocato della parte, pari ad euro:



- **€ 15.044,59 iva compresa** come per legge, ex D.M. 202/2024, all'OCC "Cittadino Indifeso, con riduzione del 20%. Al momento del deposito della relazione non è stato versato alcun acconto dalla parte seppur nel preventivo previsto [\(all. 14\)](#).
- **€ 10.000,00** oneri compresi, per gli avvocati delle parti, in privilegio grado 6, ex art. 2751 bis. C. 2 c.c..

Per un gran totale, compreso anche dei compensi dell'Advisor e del gestore, pari ad euro **191.160,36**.

5. Spese medie mensili

Prima di esporre la proposta di piano, è essenziale verificare le spese necessarie ai coniugi, per sopravvivere, o quanto meno è importante verificare l'importo da riservare in favore dei ricorrenti al fine di mantenere un dignitoso tenore di vita.

Le spese che i coniugi dichiarano di dover sostenere mensilmente, al fine di calcolare una proposta di piano sostenibile, vengono così di seguito individuate.

Spese per il sostentamento famiglia	annuali	mensili
Spese sostentamento (vitto e varie)	3600,00	300,00
Tasse e tributi locali (TARI)	408,00	34,00
Energia elettrica, gas e condominio	942,00	78,50
gas	720,00	60,00
Spese straordinarie	504,00	42,00
Assicurazioni varie	666,00	55,50
Bolli veicoli	159,96	13,33
spese telefoniche	132,00	11,00
spese per carburanti	576,00	48,00
TOTALE	7707,96	642,33

Secondo i dati ISTAT: *“La spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti è stimata a 2.437 euro in valori correnti (2.328 euro nel 2020; +4,7%) ma la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese.”*

I coniugi, odierni ricorrenti, sono ben al di sotto della media mensile.

6. Informazioni economico patrimoniali

I coniugi, odierni ricorrenti sono proprietari, rispettivamente per la quota di ½ ciascuno, dell'immobile adibito a residenza del nucleo familiare.



L'immobile è in Bisceglie alla Via Luigi di Molfetta n. 107 /A, con relativa pertinenza, come di seguito indicato:

- ✓ Catasto Fabbricati. Comune di Bisceglie. Fg. 2, p.lla 1704, sub. 5, Cat. A/7, Classe 3, Consistenza 8 vani, Sup. Cat.: Totale 120 mq., Rendita €. 908,96 - Via Luigi di Molfetta n. 19/B, Piano T-S1-1-2.
- ✓ Catasto Fabbricati. Comune di Bisceglie. Fg. 2, p.lla 1704, sub. 11, Cat. C/6, Classe 4, Sup. Cat.: 17 mq., Rendita €. 43,02 - Via Luigi di Molfetta n. 19/A1, Piano Int..

Sull'immobile pende attualmente la procedura esecutiva immobiliare R.G. 5853/2019 Tribunale di Trani promossa dal creditore ipotecario, creditore cessionario.

La prossima vendita è fissata per il giorno 03.09.2024 e l'offerta minima è pari ad euro 220.134,38.

Il reddito su cui i coniugi possono contare viene di seguito indicato

ANNO IMPOSTA	DOCUMENTO	REDDITI
2019	730-2020	19.132,00 €
2020	730-2021	21.230,00 €
2021	730-2022	21.230,00 €
2022	730-2023	21.927,20 €

7. Atti dispositivi negli ultimi 5 anni

Dalle ricerche effettuate, anche presso il cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, non risultano atti dispositivi negli ultimi 5 anni ([allegato tutto il cassetto fiscale](#)).

Invero l'unico atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate è quello dell'acquisto dell'immobile, ed altresì nel cassetto fiscale di Agenzia Entrate, è registrato il mutuo sottoscritto per garanzia dell'acquisto della porzione dell'immobile dei genitori ([all. 16](#)).

Non risultano registrati altri atti.

Non risultano inoltre, dalle indagini svolte, atti impugnati dai creditori.

8. Proposta di piano

Come innanzi già detto, i coniugi, al fine di salvare l'immobile sottopongono, all'Ill.mo Giudice che verrà delegato, la seguente proposta di ristrutturazione del debito.



Preliminarmente si intende chiarire che la sig.ra Proietti andrà in pensione tra qualche anno, e pertanto Ella, entro e non oltre 5 anni a far data dall'auspicata omologa di piano, intende mettere a disposizione del creditore ipotecario il proprio TFR.

Tanto precisato, ed entrando nel merito della proposta di piano, si specifica quanto di seguito.

I coniugi intendono mettono a disposizione del ceto creditorio euro 164.816,60 come di seguito indicato:

- **117.121,60 Euro derivanti dalla provvista mensile pari ad € 600,00 per 13 mensilità per 15 anni più un ultima rata da 121,60;**
- **35.000,00 Euro a favore del creditore ipotecario entro 5 anni dall'auspicata omologa di piano, ovvero quando alla signora verrà erogato il suo TFR;**
- **12.695,00 euro che sono le somme già a disposizione del creditore ipotecario procedente e che potranno essere rimosse dallo stesso nella procedura esecutiva. Chiaro che queste somme andranno a saldare i compensi dei crediti prededucibili, e per la differenza copriranno il loro credito.**

La percentuale di soddisfazione dei creditori è quella indicata nella tabella che segue.

CREDITORE	Privilegio	grado	Importo Debito	Da pagare	% Soddisfo
OCC	Prededucibile		<u>15.044,59</u>	<u>15.044,59</u>	100%
Dott. Zingaro Sebastiano	Prededucibile		<u>8.310,70</u>	<u>8.310,70</u>	100%
DELEGATO	Prededucibile		<u>598,31</u>	598,31	100%
DILE SPV srl	Ipotecario		<u>113.744,09</u>	<u>113.744,09</u>	100%
AVVOCATI	Privilegio ex art. 2751 bis. C. 2	6	10.000,00	10.000,00	100%
COMUNE DI BISCEGLIE	Privilegio mobiliare	20	<u>1.943,63</u>	1.943,63	100%
COMUNE DI BISCEGLIE	Chirografario		<u>192,30</u>	57,69	30%
AER lui	Privilegio mobiliare	20	<u>3.331,52</u>	3.331,52	100%
AER lui	Chirografario		<u>2.529,29</u>	758,79	30%
AER LEI	Privilegio mobiliare	20	<u>297,20</u>	297,20	30%
AER LEI	Chirografario		<u>27,22</u>	8,17	30%
Vivi banca	Chirografario		<u>8.692,21</u>	2.607,66	30%
IBL BANCA	Chirografario		<u>11.938,00</u>	3.581,40	30%
Bibi banca	CHIROGRAFARIO		<u>741,40</u>	222,40	30%
CONDOMINIO TORRE ROSSA	Chirografario		<u>13.881,20</u>	4.164,40	30%
AGOS	Chirografario		<u>487,01</u>	146,10	30%
TOTALE				164.816,65	



Garantendo dunque il 100% a tutti i creditori prededucibili e privilegiati, ed il 30% ai creditori chirografari

9. Convenienza della sottoposta proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Seppur la norma non richiede più al gestore di fare codesto passaggio, ritengo utile comunque illustrarlo all'Ill.mo G.D..

Preliminarmente si evidenzia che al creditore ipotecario è stato garantito il 100% del credito richiesto.

Tanto precisato sarebbe utile verificare l'alternativa liquidatoria per gli altri creditori chirografari.

Prudentemente è stato considerata un altro tentativo di asta, ed in tal senso il valore dell'immobile scenderebbe ad euro 165.000,00.

E tanto è l'importo messo a disposizione degli odierni ricorrenti.

L'incapienza dell'immobile è ictu oculi dimostrata, atteso che i debiti sono di gran lunga maggiori, ovvero pari a un gran totale pari ad euro **191.160,36** molti dei quali muniti di privilegio.

Da documenti ufficiali inoltre, e per citarne uno molto attendibile prendo in considerazione l'Occasion Papers di Banca d'Italia del 2018, descrittiva proprio delle procedure esecutive immobiliari e delle sue dinamiche, si evince chiaramente che la durata media di ogni procedura esecutiva (parametrabili a tal fine anche con le vendite competitive utilizzabili nelle procedure di sovraindebitamento per la liquidazione degli immobili), è, per le regioni del centro Italia, pari a mesi 68 (5,66 anni) **con un inevitabile aggravio dei costi della procedura nonché di ribassi del prezzo posto a base d'asta (oppure posto a base della vendita competitiva).**

Effettivamente tale dato si riscontra anche dall'analisi del sito delle aste tenute presso il tribunale di Trani.

Si tenga presente che questa procedura esecutiva pende sin dal lontano 2003, anno in cui veniva avviata la vendita forzata dell'immobile, poi sospesa per dare seguito alla divisione giudiziale dell'immobile.

Quindi pende da ben 21 anni.



Tanto detto si può certamente affermare che la sottoposta proposta è sicuramente molto più vantaggiosa per i creditori chirografari rispetto all'alternativa liquidatoria.

10. Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto, risulta essere ragionevolmente attuabile.

Atteso che:

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

Allegati:

- 1) NOMINA
- 2) CERTIFICATO DI FAMIGLIA E RESIDENZA;



- 3) ATTESTAZIONE CAMERA DI COMMERCIO CHIUSURA ATTIVITÀ CARICOLA;
- 4) CERTIFICATO CARICOLA - COPIA.PDF
- 5) CEDOLINI GEN. FEB. MARZO 2024 PROIETTI.PDF
- 6) ESTRATTO DI MATRIMONIO;
- 7) ATTO DI ACQUISTO DELL'IMMOBILE;
- 8) AVVISO DI VENDITA 03.09.2024 GIUDIZIO_N.5853-2019_R.G.TRIB.TRANI.PDF
- 9) MUTUO GENITORI;
- 10)COSTITUZ. FONDO PATRIM..PDF
- 11)PERIZIA.PDF
- 12)ASSEGNO VERSATO IN PROCEDURA ESECUTIVA.PDF
- 13)TRIBUNALE DI NAPOLI;
- 14)PREVENTIVO;
- 15)DOCUMENTI SCARICATI DA AGENZIA ENTRATE;
- 16)ATTI DISPOSITIVI CASSETTO FISCALE;
- 17)OMOLGA ASCOLI PICENO;
- 18)DECRETO_TRIB._NAPOLI_R.G._N._24_2020;
- 19)DECRETO_DEL_TRIBUNALE_DI_NAPOLI_6727_2018;
- 20)CR CARICOLA;
- 21)CR_PROIETTI;
- 22)CRIF CARICOLA;
- 23)CRIF PROIETTI;
- 24)RISULTANZE CATASTALI CONIUGI;
- 25)RICEVUTE DI CONSEGNA COMUNICAZIONE EX ART. 68 CO. 4;
- 26)RICEVUTE DI CONSEGNA CREDITORI;
- 27)RISCONTRI CREDITORI.
- 28)PIANO CONSOLIDAMENTO DEBITI CARICOLA_ PROIETTI.

Deferenti ossequi.

Trani, data del deposito

Avv. Filomena Baldino

Filomena Baldino

